



COMUNE DI VIGONOVO
Città Metropolitana di Venezia

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI VIGONOVO E LE SCUOLE
DELL'INFANZIA PARITARIE:
"SAN GIOVANNI BOSCO" DI VIGONOVO
"MADONNA DELLE ROSE" DI GALTA
"SACRO CUORE" DI TOMBELLE

Approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 103 del 08.08.2019

Il giorno ventisette del mese di agosto dell'anno duemiladiciannove, alle ore 11:00, presso la sede Municipale del Comune di Vigonovo (Ve), la Responsabile dell'Area Amministrativa, Affari Generali e P.I. dr.ssa Silvia Barzon, giusto decreto di nomina n. 11 del 20.05.2019 e

- la Scuola dell'Infanzia paritaria parrocchiale "San Giovanni Bosco" con sede in Vigonovo, Via Aldo Moro, C.F. 90015100275, rappresentata da Don Francesco Frigo, in qualità di Presidente ;
- la Scuola dell'Infanzia paritaria parrocchiale "Madonna delle Rose" con sede in Vigonovo, Via Battisti 56, C.F. 90015110274, rappresentata da Don Vassili Massaro, in qualità di Presidente;
- la Scuola dell'Infanzia paritaria parrocchiale "Sacro Cuore" con sede in Vigonovo, Via Padova 196, C.F. 90015140271, rappresentata da Don Fabio Fioraso, in qualità di Presidente;

PREMESSO

- che viene riconosciuto il ruolo fondamentale delle scuole dell'infanzia paritarie come risorsa irrinunciabile e momento fondamentale di formazione dei minori in affiancamento alla famiglia nell'educazione integrale del bambino;
 - che nel territorio comunale non esistono scuole dell'infanzia statali o comunali;
 - che necessita favorire interventi che rendano effettivo il diritto di tutti i bambini a fruire di adeguate ed efficienti scuole dell'infanzia, senza condizionamenti economici;
 - che nel territorio comunale vi sono scuole dell'infanzia paritarie promosse e gestite dalle Parrocchie, operanti nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti e delle esigenze della comunità locale;
 - che viene riconosciuta la funzione sussidiaria della scuola dell'infanzia paritaria nell'assolvimento di un servizio sociale rientrante nello spirito del dettato costituzionale, al fine di garantire a tutti i cittadini parità di trattamento e possibilità di fruire e partecipare democraticamente alla gestione del servizio;
 - che il Comune promuove iniziative e misure, nel contesto anche di politiche rivolte al sostegno delle giovani famiglie, finalizzate al duplice obiettivo di promuovere e sostenere la qualità della programmazione pedagogica e il contenimento dei costi di gestione del sistema paritario regionale e della spesa delle famiglie connesse al mantenimento dei figli;
 - che a tal scopo l'A.N.C.I. (Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia) Sezione del Veneto e la F.I.S.M. (Federazione Italiana Scuole Materne) del Veneto hanno stipulato nel 2012 un protocollo d'intesa nel quale sono stati esplicitati i principi politici, amministrativi, storici e sociali che giustificano la regolamentazione in forma organica dei rapporti tra Enti Locali e Scuole dell'Infanzia paritarie autonome, gestite da enti morali di natura religiosa o da enti no profit di altra natura giuridica, e sono stati fissati i contenuti del rapporto medesimo fondato sul principio costituzionale della sussidiarietà e, quindi, sulla condivisione di comuni obiettivi educativi e sociali.
- In particolare sono state ivi richiamate:
- le norme generali sull'istruzione e sui livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione (L. 28.3.2003 n. 53), le norme sulla parità scolastica (L. 10.3.2000 n. 62) e successive modificazioni e integrazioni;
 - il ruolo fondamentale delle scuole dell'infanzia paritarie come risorsa irrinunciabile e momento fondamentale di formazione dei minori in affiancamento alla famiglia nell'educazione integrale del bambino;
 - la straordinaria diffusa presenza sull'intero territorio regionale delle scuole dell'infanzia paritarie promosse e gestite da parrocchie, congregazioni religiose, associazioni genitori e da altre istituzioni morali;
 - le Leggi Regionali del Veneto n. 6 del 25.02.2005, art. 6, laddove è stabilito che spetta ai Comuni sostenere economicamente le scuole dell'infanzia non statali in quanto svolgono un servizio pubblico e n.

23 del 16.08.2007, art. 2, che prevede che i Comuni possano concedere contributi alle scuole dell'infanzia paritarie anche per i bambini non residenti;

Tutto ciò premesso e considerato, tra le parti come sopra costituite

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ART 1. PRESUPPOSTI E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA

- 1) Le scuole dell'Infanzia paritarie parrocchiali del Comune di Vigonovo di seguito nel presente atto contraddistinte semplicemente come "Scuola dell'Infanzia" si obbligano a rispettare i seguenti presupposti e condizioni di esercizio:
 - A) - svolgeranno una funzione di carattere educativo e sociale, senza alcuno scopo di lucro, nel rispetto del proprio statuto interno, di cui dovrà subito far pervenire copia al Comune, qualora non in possesso le sue eventuali variazioni saranno analogamente e tempestivamente trasmesse;
 - B) - rispetteranno gli "orientamenti per l'attività educativa" di cui alle disposizioni ministeriali in vigore per le scuole, secondo il proprio Progetto Educativo ed il proprio Piano Triennale di Offerta Formativa;
 - C) - saranno aperte ai bambini di tre anni, a quelli che li compiranno entro la data dell'anno seguente a quello di iscrizione prevista dalle disposizioni ministeriali, con inserimento nell'attività scolastica a gennaio, e ai bambini che non supereranno sei anni entro il 31 dicembre dello stesso anno di iscrizione;
 - D) - non sono ammesse discriminazioni di alcun tipo, specie verso i portatori di handicap che chiedono l'iscrizione nel rispetto della normativa in materia;
 - E) - ammetteranno per ogni sezione un numero da un minimo di 15 ad un massimo di 28 alunni, fatti salvi eventuali limiti imposti dalla legge. Nel caso in cui le richieste di iscrizione superino la disponibilità, l'ammissione degli alunni sarà determinata in base a criteri predeterminati da ciascuna scuola, coerenti con i principi ispiratori della presente convenzione e pubblicizzati mediante affissione nei locali della scuola ove vengono accolte le domande, prima dello scadere del termine fissato per la loro presentazione;
 - F) - dovranno essere autorizzate all'esercizio della propria attività dalle competenti Autorità Scolastiche, a norma delle vigenti disposizioni di legge;
 - G) - garantiranno il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di igiene, sanità, alimentazione, sicurezza e abbattimento delle barriere architettoniche, conformemente alle esigenze di funzionamento della scuola,
 - H) - costituiranno organi in analogia a quelli collegiali previsti dal D.P.R. n. 416/1974 e successive modifiche;
 - I) - riconosceranno al personale educativo l'autonomia didattica nei termini previsti dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro;
 - L) - determineranno la data di inizio e di termine dell'anno scolastico, assicurando comunque una durata non inferiore a quella stabilita per le scuole dell'infanzia statali;
 - M) - garantiranno un servizio orario di accoglienza anticipata e posticipata in favore della conciliazione dei tempi di lavoro e di accudimento dei figli da parte delle famiglie;
 - N) - il personale docente dovrà essere munito di diploma specifico riconosciuto dal Ministero della Pubblica Istruzione nonché di eventuali idoneità o abilitazioni, ove questo sia richiesto dalla vigente legislazione scolastica, e verrà promossa la partecipazione ad iniziative di aggiornamento professionale e di coordinamento pedagogico e didattico;
 - O) - il personale educativo e ausiliario è assunto e dipende ad ogni effetto dalla Scuola dell'Infanzia ed il relativo rapporto di lavoro è regolato dalle norme del contratto collettivo nazionale di lavoro;
 - P) - la refezione scolastica sarà gestita direttamente dalle Scuole dell'Infanzia; la qualità e le condizioni di igiene dei pasti, nonché la relativa tabella dietetica, dovranno essere approvate dalle competenti autorità sanitarie;
 - Q) - provvederanno a propria cura e spese alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile adibito a sede, alle attrezzature didattiche ed a quanto necessita per il buon funzionamento della sua attività, in osservanza ai requisiti relativi alla sicurezza, fruibilità, accessibilità e sicurezza delle strutture. In generale, salvo quanto previsto nella presente convenzione, la gestione delle Scuole dell'Infanzia è autonoma sotto ogni profilo e conseguente responsabilità;
 - R) - garantiranno la conoscenza ai genitori degli alunni dei rapporti instaurati con il Comune per effetto della presente convenzione e ne consegneranno una copia all'atto della prima iscrizione dei figli.
 - S) - saranno tenute, previa acquisizione del consenso da parte dei genitori (a meno che non vi sia grave rischio o pregiudizio), a raccordarsi con i servizi sociali, socio sanitari e scolastici del territorio, ai quali deve dare la piena collaborazione, ai fini del soddisfacimento dei bisogni socio educativi dei

bambini e della realizzazione di progetti e/o interventi tesi a migliorare la qualità del servizio e l'integrazione scolastica.

T) – saranno tenute ad informare le famiglie, che presentano difficoltà economiche e/o difficoltà di integrazione nella comunità scolastica, della possibilità di rivolgersi ai Servizi Sociali del Comune per la richiesta di sostegno, economico o di altro tipo.

ART. 2. CONDIZIONI DELL'INTERVENTO ECONOMICO DEL COMUNE

1) Il Comune interviene erogando alla Scuola dell'Infanzia un contributo forfettario annuale (che si intende al lordo delle imposte e tasse obbligatorie per legge) nella misura complessiva di euro 114.000,00 (centoquattordicimila/00).

2) Il contributo di cui al precedente comma ha lo scopo di contribuire alle spese di funzionamento delle scuole come definite nell'art. 6 della L.R. 6/2005 e, quindi di contenimento delle rette delle famiglie ed è regolato dalle seguenti condizioni e modalità:

A) – Gli Enti gestori delle scuole sono autonomi nella determinazione della quota di iscrizione e della retta di frequenza dei bambini. Le rette e le tariffe dei servizi devono essere calcolate sulla base dei dati di bilancio delle scuole e devono tener conto dell'intervento economico del Comune, nonché dei contributi regionali e ministeriali assegnati.

B) – la retta mensile si paga entro i primi 15 giorni del mese ed è dovuta anche in caso di assenza del bambino.

La retta è pagata dal Comune per un eventuale secondo e terzo mese (cioè oltre il 25° giorno e fino al 60° giorno di calendario) se l'assenza continuativa è dovuta a malattia e la famiglia del bambino presenta alle Scuole dell'Infanzia, su stampato comunale, richiesta di esenzione allegando certificato medico.

Oltre il 60° giorno i genitori scelgono se ritirare il bambino o meno dalla scuola.

C) - la Scuola dell'Infanzia presenterà al Comune:

- entro i 10 giorni successivi all'inizio di ciascun anno scolastico l'elenco degli alunni iscritti per l'anno stesso, specificando nome, cognome, data di nascita e residenza;

- entro i 10 giorni successivi alla conclusione di ciascun anno scolastico, la scuola presenterà prospetto riassuntivo frequentanti, sottoscritto dal legale rappresentante della Scuola dell'Infanzia, l'eventuale elenco degli alunni successivamente iscritti o cessati nel corso dell'anno;

D) - per ciascun anno scolastico il contributo di cui ai precedenti commi viene stanziato nel bilancio dell'esercizio finanziario in cui ricade il periodo finale dell'attività scolastica per euro 114.000,00 per gli anni 2020, 2021 e 2022, e, per il primo anno di vigenza della presente convenzione (a.s. 2019/20 – esercizio 2020), verrà così ripartito:

- per il 50% quantificato per plesso (=suddiviso in tre parti uguali);
- per il 50% quantificato in via preventiva sulla scorta dell'elenco degli iscritti residenti consegnato ai sensi del precedente 2° comma - lettera C) - 1° alinea

Per i due anni scolastici successivi, le modalità di ripartizione del contributo saranno rivalutate in sede di Commissione consultiva Scuole dell'Infanzia, di cui al successivo art. 3:

- entro il 30.06.2020 per l'a.s. 2020/2021 (esercizio 2021)

- entro il 30.06.2021 per l'a.s. 2021/2022 (esercizio 2022)

Il Comune provvederà con proprio atto formale alla presa d'atto delle modalità di ripartizione stabilite in sede di commissione.

Il contributo sarà erogato con le seguenti modalità:

- un acconto del 75% del totale entro il 30 gennaio dell'esercizio in cui sono stanziate le relative somme, a valere sull'anno scolastico di riferimento e comunque fatta salva l'esecutività del corrispondente bilancio di previsione del Comune;

- il saldo, sulla scorta della documentazione consegnata ai sensi del precedente comma 2 - lettera C) - 2° alinea, e quindi eventualmente conguagliato positivamente o negativamente con l'acconto, entro 30 gg. dalla trasmissione della documentazione prevista da parte di tutte e tre le scuole.

3) Il Comune si riserva, fatti salvi i presupposti di legge, la concessione di ulteriori contributi economici per l'acquisto di beni mobili od immobili o per interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria degli edifici od impianti della sede della Scuola dell'Infanzia. Condizione per l'erogazione di tali contributi è comunque la presentazione di una dettagliata descrizione delle finalità della spesa e del relativo preventivo economico. Il contributo sarà erogato in due tranches, di cui la seconda, a saldo, a dimostrazione dell'avvenuta realizzazione dell'intervento o dell'acquisizione dei beni o servizi ammessi a contributo. Il Comune potrà erogare contributi per progetti straordinari.

4) Il Comune potrà altresì concedere agli utenti della Scuola dell'Infanzia la fruizione di propri beni e servizi gratuitamente o a tariffa agevolata, nei limiti

consentiti dalla legge.

5) Le Scuole ed il Comune possono concordare la realizzazione di progetti, di iniziative e di altri servizi non esplicitamente previsti nella presente convenzione allo scopo di perseguire obiettivi di qualità scolastica o di risposta a particolari bisogni della famiglia. Tali iniziative formeranno oggetto di apposite intese in cui saranno precisati gli obblighi e i diritti delle parti.

ART. 3. COMMISSIONE CONSULTIVA

1) Questioni ed argomenti inerenti l'applicazione della presente convenzione e/o demandati dalla legge alla competenza del Comune sono oggetto dell'attività di apposita commissione.

2) la Commissione di cui al precedente comma è così composta:

- dal Sindaco o dal consigliere da questi appositamente delegato, che la presiede;

- tre membri di maggioranza eletti dal Consiglio;

- da un membro di minoranza per ciascuno dei gruppi consiliari rappresentati in Consiglio, eletti dal Consiglio.

3) Funge da segretario e verbalizzante della Commissione di cui ai precedenti commi, un dipendente del comune, incaricato dal Sindaco. Ai lavori della Commissione partecipano i Presidenti delle scuole materne paritarie e convenzionate, o un loro delegato.

4) La commissione è convocata, senza particolari formalità, dal Presidente della Commissione o da questi su determinazione della maggioranza dei suoi componenti. La Commissione si riunisce almeno una volta l'anno per la rivalutazione delle modalità di ripartizione del contributo annuale, come stabilito all'articolo 2, comma 2, lettera D. I Presidenti delle scuole convenzionate possono chiedere la convocazione della Commissione per l'esame di particolari problematiche che interessano la scuola.

La commissione delibera a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari ed in presenza di almeno 4 dei suoi componenti aventi diritto di voto. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

Il verbale della seduta è sottoscritto dal presidente e dal verbalizzante e trasmesso ai componenti.

5) La commissione ha compiti consultivi e di coordinamento nell'ambito delle materie oggetto della presente convenzione. Gli eventuali pareri richiesti dagli organi deliberanti del comune non sono vincolanti, tuttavia le eventuali decisioni difformi dovranno essere motivate.

ART. 4. INADEMPIENZE - RECESSO

1) Eventuali inadempienze alla presente convenzione devono essere contestate dalle parti per iscritto e con fissazione dei termini (non inferiori a 20 giorni) per la loro rimozione.

2) Qualora una parte intendesse recedere dagli accordi, deve darne comunicazione scritta all'altra parte entro il 30 giugno. L'accordo si intende sciolto al termine dell'anno scolastico in corso. Il Comune si riserva di esercitare il diritto di recesso, qualora venissero riscontrate gravi inadempienze, non rimosse entro i termini di cui al punto 1) degli obblighi assunti, con semplice comunicazione scritta.

ART. 5 DURATA E VALIDITA'

1) La presente convenzione avrà durata di anni tre a partire dall'anno scolastico 2019/2020 per terminare al 30.06.2022, rinnovabile in base a conforme volontà delle parti e sentita la Commissione di cui al precedente art. 3.

2) L'entrata in vigore di nuove disposizioni di legge comporta l'automatica revisione delle parti della presente convenzione che con esse fossero in contrasto.

ART. 6 DISPOSIZIONI FINALI

1) La registrazione della presente convenzione avverrà solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 e art. 120 parte seconda della tariffa del DPR 26.04.1986 n. 131, dando atto che gli eventuali oneri di registrazione saranno a carico del soggetto registrante.

PER IL COMUNE DI VIGONOVO-LA RESP. DELL'AREA AMMINISTRATIVA, AFFARI GENERALI E PUBBLICA ISTRUZIONE- Silvia Barzon

PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA:

- "SAN GIOVANNI BOSCO" - IL PRESIDENTE Don Francesco Frigo

- "MADONNA DELLE ROSE" - IL PRESIDENTE Don Vassili Massaro

- "SACRO CUORE" - IL PRESIDENTE Don Fabio Fioraso